

# Codice civile

(CC)

**(Impedire la conclusione di matrimoni in caso di soggiorno irregolare)**

## Modifica del 12 giugno 2009

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visto il rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale del 31 gennaio 2008<sup>1</sup>;

visto il parere del Consiglio federale del 14 marzo 2008<sup>2</sup>,

*decreta:*

I

Il Codice civile<sup>3</sup> è modificato come segue:

*Art. 98 cpv. 4*

<sup>4</sup> I fidanzati che non hanno la cittadinanza svizzera devono provare la legalità del loro soggiorno in Svizzera durante la procedura preparatoria.

*Art. 99 cpv. 4*

<sup>4</sup> L'ufficio dello stato civile comunica all'autorità competente l'identità dei fidanzati che non hanno fornito la prova della legalità del loro soggiorno in Svizzera.

1 FF **2008** 2145

2 FF **2008** 2159

3 RS **210**

II

Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

**1. Legge federale del 20 giugno 2003<sup>4</sup> sul sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo**

*Art. 9 cpv. 1 lett. j e 2 lett. i*

<sup>1</sup> L'UFM può permettere alle seguenti autorità di accedere con procedura di richiamo ai dati del settore degli stranieri che ha trattato o ha fatto trattare nel sistema d'informazione:

- j. uffici dello stato civile e relative autorità di vigilanza: per l'identificazione delle persone in relazione con eventi di stato civile, per la preparazione della celebrazione del matrimonio o della registrazione dell'unione domestica nonché per evitare l'elusione del diritto in materia di stranieri giusta gli articoli 97a capoverso 1 del Codice civile<sup>5</sup> e 6 capoverso 2 della legge del 18 giugno 2004<sup>6</sup> sull'unione domestica registrata.

<sup>2</sup> L'UFM può permettere alle seguenti autorità di accedere con procedura di richiamo ai dati del settore degli stranieri che ha trattato o ha fatto trattare nel sistema d'informazione:

- i. uffici dello stato civile e relative autorità di vigilanza: per l'identificazione delle persone in relazione con eventi di stato civile, per la preparazione della celebrazione del matrimonio o della registrazione dell'unione domestica nonché per evitare l'elusione del diritto in materia di stranieri giusta gli articoli 97a capoverso 1 del Codice civile e 6 capoverso 2 della legge del 18 giugno 2004 sull'unione domestica registrata.

**2. Legge del 18 giugno 2004<sup>7</sup> sull'unione domestica registrata**

*Art. 5 cpv. 4*

<sup>4</sup> I partner che non hanno la cittadinanza svizzera devono provare la legalità del loro soggiorno in Svizzera durante la procedura preliminare.

*Art. 6 cpv. 4*

<sup>4</sup> L'ufficio dello stato civile comunica all'autorità competente l'identità dei partner che non hanno fornito la prova della legalità del loro soggiorno in Svizzera.

<sup>4</sup> RS 142.51

<sup>5</sup> RS 210

<sup>6</sup> RS 211.231

<sup>7</sup> RS 211.231

III

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 12 giugno 2009

Consiglio degli Stati, 12 giugno 2009

La presidente: Chiara Simoneschi-Cortesi

Il presidente: Alain Berset

Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Il segretario: Philippe Schwab

*Referendum ed entrata in vigore*

<sup>1</sup> Il termine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il 1° ottobre 2009.<sup>8</sup>

<sup>2</sup> La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2011.

4 giugno 2010

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Doris Leuthard

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

